



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 novembre 2008
(OR. fr)**

**14995/1/08
REV 1**

**ACP 204
FIN 429
PTOM 42**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Decisione del Consiglio relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo nel 2009 e nel 2010, compresa la prima quota 2009

**ATTENZIONE: IL PRESENTE DOCUMENTO E' UNA RICHIESTA DI
PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DEGLI STATI MEMBRI AL FONDO
EUROPEO DI SVILUPPO**

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo nel 2009 e nel 2010

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del protocollo finanziario dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, riveduto a Lussemburgo (Granducato di Lussemburgo) il 25 giugno 2005¹ nonché alla concessione di un'assistenza finanziaria ai paesi e territori d'Oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato CE², in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE³, in particolare l'articolo 7,

¹ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27.

² GU L 317 del 15.12.2000, pag. 355.

³ GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

visto il regolamento finanziario del 18 febbraio 2008 per il 10° Fondo europeo di sviluppo⁴, in appresso “regolamento finanziario del 10° FES”, in particolare l'articolo 57 e l'articolo 58, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione⁵,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento finanziario del 10° FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti FES. Occorre pertanto presentare una richiesta di fondi a titolo del 9° FES in base all'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo interno del 9° FES.
- (2) A norma dell'articolo 157 del regolamento finanziario del 10° FES, tuttavia, la procedura di cui agli articoli da 57 a 61 si applica per la prima volta all'anno 2009. Secondo questa procedura, la Commissione presenta entro il 15 ottobre 2008 una proposta contenente a) il massimale dell'importo annuale dei contributi per l'anno 2010, b) l'importo annuale del contributo per l'anno 2009 e c) l'importo della prima quota del contributo per l'anno 2009. Il Consiglio decide sulla proposta entro il 15 novembre 2008 e gli Stati membri versano la prima quota del contributo entro il 21 gennaio 2009.
- (3) A norma dell'articolo 145, primo comma, del regolamento finanziario del 10° FES, la Banca europea per gli investimenti ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate relative agli impegni e ai pagamenti per gli strumenti da essa gestiti,

⁴ GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1.

⁵ Doc. 14180/08 del 14 ottobre 2008.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il massimale dell'importo annuale dei contributi per l'anno 2010 è fissato a 3 500 000 000 EUR per la Commissione e a 240 000 000 EUR per la Banca europea per gli investimenti.

Articolo 2

L'importo annuale dei contributi per l'anno 2009 è fissato a 3 300 000 000 EUR per la Commissione e a 165 000 000 EUR per la Banca europea per gli investimenti.

Articolo 3

I contributi che gli Stati membri versano alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti a titolo della prima quota 2009 sono riportati nella tabella che figura in allegato.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dalla data dell'adozione.

Articolo 5

Gli Stati membri che contribuiscono al 9° FES sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

Contributi relativi alla prima quota 2009 (in EUR)

Stato membro	a titolo della Banca europea per gli investimenti	a titolo della Commissione
GERMANIA	12.848.000	408.800.000
BELGIO	2.156.000	68.600.000
DANIMARCA	1.177.000	37.450.000
SPAGNA	3.212.000	102.200.000
FRANCIA	13.365.000	425.250.000
GRECIA	687.500	21.875.000
IRLANDA	341.000	10.850.000
ITALIA	6.897.000	219.450.000
LUSSEMBURGO	159.500	5.075.000
PAESI BASSI	2.871.000	91.350.000
PORTOGALLO	533.500	16.975.000
REGNO UNITO	6.979.500	222.075.000
AUSTRIA	1.457.500	46.375.000
FINLANDIA	814.000	25.900.000
SVEZIA	1.501.500	47.775.000
TOTALE	55.000.000	1.750.000.000